



FNOMCeO

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO EMAIL

OGGETTO: Titolari di studio odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori – effettuazione della valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale del 30 novembre 2012 a far data dal 1° giugno 2013.

Cari Colleghi,

facendo seguito alla mie note del 5 giugno 2012 e del 20 dicembre 2012 e alle Comunicazioni n. 95 del 11 dicembre 2012 e n. 7 del 5 febbraio 2013, con la presente mi preme ricordare a tutti Voi che a **far data dal 1° giugno 2013** tutti i titolari di studio odontoiatrico, che occupano fino a 10 lavoratori, debbono effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale del 30 novembre 2012 (All. n. 1). Pertanto il 31 maggio 2013 scade il termine entro il quale i titolari di studio odontoiatrico, che occupano fino a 10 lavoratori, possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Come peraltro già illustrato alla CAO Nazionale, le procedure standardizzate sono un supporto metodologico che agevola il datore di lavoro nell'effettuazione della valutazione dei rischi.

Vi ricordo che la responsabilità della gestione delle procedure standardizzate è del titolare dello studio odontoiatrico e che quindi l'obbligo della redazione delle stesse non è delegabile ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.mi. Il documento dovrà ovviamente essere munito di data certa che va documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge (c.d. autoprestazione all'ufficio postale o tramite spedizione del DVR a mezzo raccomandata.).

Come già più volte affermato (vedi la nota del 5 giugno 2012), rilevo che nell'attività odontoiatrica non è necessaria la nomina del medico competente, in quanto la stessa non presenta rischi per i quali sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria secondo la normativa vigente. La normativa infatti indica alcune categorie per le quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, tra le quali si ricomprendono l'utilizzo di sostanze chimiche, l'esposizione ad agenti cancerogeni, l'esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, temperatura), il contatto con agenti biologici, la movimentazione manuale dei carichi, l'utilizzo dei videoterminali in modo abituale per 20 ore settimanali. Con particolare riferimento agli agenti chimici utilizzati si può affermare che una corretta valutazione dei rischi dimostra che per i lavoratori degli studi odontoiatrici vi sia un rischio irrilevante per la salute; invece per quanto concerne il rischio biologico la valutazione dei rischi evidenzia che negli studi odontoiatrici il rischio per i lavoratori possa essere solamente di natura accidentale e, quindi, imprevedibile con indagini sanitarie preventive.



FNOMCeO

foglio segue n.....

Come è noto a Voi tutti il titolare dello studio odontoiatrico, può svolgere direttamente ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 81/08 i compiti propri di prevenzione e protezione dopo aver svolto i relativi corsi di formazione previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento invece agli studi odontoiatrici che occupano fino a cinque lavoratori, rilevo che ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e s.mi. il titolare dello studio odontoiatrico può svolgere direttamente anche i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi (corso antincendio a basso rischio). Sottolineo inoltre che, in caso di mancata elezione o nomina da parte dei lavoratori del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), appare opportuno che il datore di lavoro conservi il verbale di mancata elezione nel proprio studio. In caso di nomina invece del RLS il titolare dello studio odontoiatrico dovrà conservare l'attestato di frequenza del corso di formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed effettuare ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 81/08 la comunicazione all'INAIL del nominativo.

Infine con riferimento al modulo n. 3 delle procedure standardizzate rilevo che in ordine alle mansioni dei lavoratori dello studio (es. segretaria, assistente di poltrona, igienista dentale, collaboratore odontoiatrico) non è obbligatorio riportare il nominativo. Alla voce "Misure attuate" si dovrà chiarire ad esempio che:

- 1) le attrezzature usate nello studio sono conformi alla normativa vigente;
- 2) è stata effettuata la informazione e formazione dei lavoratori;
- 3) l'impianto elettrico è in conformità alla regola dell'arte ai sensi del DM 37/08;
- 4) l'impianto di climatizzazione è in conformità alla regola dell'arte ai sensi del DM 37/08;
- 5) i locali di lavoro sono conformi alla normativa vigente.

Le "Misure di miglioramento" sono invece da riferirsi a quelle inerenti alla prevenzione e alla protezione, alle attrezzature e agli impianti, alla formazione, informazione ed addestramento e alle procedure organizzative. Esse sono quindi tutte quelle misure di controllo e quelle finalizzate alla verifica degli interventi adottati.

In conclusione rilevo infine che il DVR deve essere custodito all'interno del proprio studio e tenuto su supporto cartaceo o in formato informatico secondo i criteri di cui all'art. 53 del D.Lgs. 81/08. Il DVR è un documento dinamico e quindi oggetto obbligatoriamente di aggiornamento ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08. Tale documentazione deve essere ovviamente custodita nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ciò detto e considerata la rilevanza della materia, Vi invito, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, ad avvertire tutti i titolari di studio odontoiatrico, che occupano fino a 10 lavoratori, di compilare integralmente la modulistica allegata al decreto interministeriale 30 novembre 2012. Tutto questo anche al fine di evitare l'applicazione dell'apparato sanzionatorio.

Cordiali saluti


Giuseppe Ruffo

All. n 1